



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ANDREA BAFILE"

Via Acquasanta, 16 – 67100 L'AQUILA – Cod. Min.: AQIS01800Q – C.F.: 93073790664

Sezioni associate: Liceo Scientifico "Andrea Bafile" – Liceo Artistico "Fulvio Muzi"

Tel. 0862.410212 – Sito: www.iisbafile.edu.it - E-mail: aqis01800q@istruzione.it – Pec: aqis01800q@pec.istruzione.it



Protocollo antibullismo IIS "A. Bafile"

Approvato dal Collegio docenti con delibera n. 22 del 12/12/24

Approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 46/2024 del 13/12/24

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

BULLISMO E CYBERBULLISMO: DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE, DIFFERENZE

“Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi”.

(Olweus 1943-48; Manesini, Nocentini e Palladino 2017 in <https://www.piattaformaelisa.it/>)

“Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.” (Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16)

Le **caratteristiche** distintive del fenomeno possono essere così riassunte:

- **intenzionalità**: il bullo mette in atto premeditadamente dei comportamenti aggressivi con lo scopo di offendere l'altro o di arrecargli danno;
 - **persistenza**: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di bullismo, l'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo;
 - **asimmetria di potere**: si tratta di una relazione fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e la vittima che non è in grado di difendersi;
 - **natura sociale del fenomeno**: come testimoniato da molti studi, l'episodio avviene frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo o semplicemente sostenere e legittimare il suo operato. (Olweus 1999; Menesini 2000 in <https://www.piattaformaelisa.it/>) Quanto alle **tipologie** di bullismo, ne sono state individuate tre:
 - **fisico** (pugni, calci, colpi, danneggiamento di oggetti personali della vittima) o **verbale** (offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro) o **indiretto** (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie ...)
- (Menesini, Nocentini e Palladino 2017 in <https://www.piattaformaelisa.it/>)

“Il cyberbullismo è un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi”.

(Smith et al. 2008 in <https://www.piattaformaelisa.it/>)

“È qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.” (L. 71/2017)

Poiché il cyberbullismo si distingue dal bullismo per l'uso delle nuove tecnologie e le modalità di interazione ad esse connesse, agli elementi di continuità vanno aggiunti gli **elementi di novità** rispetto al bullismo, vale a dire:

- **l'attacco senza spazio e senza tempo** (può avvenire in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento)
- l'anonimato (presunto) e la deresponsabilizzazione del cyberbullo
- **la facilità di accesso al mezzo e la vastità del pubblico raggiunto**
- **la rapida diffusione e la permanenza nel tempo dell'aggressione.** (Menesini-Nocentini 2015 in <https://www.piattaformaelisa.it/>).

Il cyberbullismo si esplicita attraverso le seguenti **tipologie**:

- **scritto-verbale** (offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono)
- **visivo** (diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network)
- **di esclusione** (es. dalle comunicazioni online, dai gruppi)
- **impersonificazione** (furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come credenziali d'accesso ai social network). Menesini et al. 2012; Palladino, Nocentini, Menesini 2015 in <https://www.piattaformaelisa.it/>)

Basandosi sul tipo di comportamento utilizzato nell'attacco, si possono distinguere ulteriori 7 tipologie di cyberbullismo (Willard, 2007 in <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2017/04/21/scopriamo-ilcyberbullismo-origine-del-termine-e-tipologie/>)

- **Flaming:** l'invio di messaggi violenti e scurrili, con l'unico scopo di creare conflitti verbali all'interno della rete fra due o più persone. *Flame* è un termine inglese che vuol dire fiamma, da cui deriva il comportamento di "accendere" una discussione verso una o più persone.
- **Harassment:** molestie effettuate tramite canali di comunicazione con azioni, parole e comportamenti persistenti verso una singola persona, che causano disagio emotivo e psichico, creando una relazione sbilanciata tra il cyberbullo e la vittima, che subisce passivamente le molestie, senza potersi difendere e porre fine ad esse.
- **Denigration:** divulgazione nella rete o tramite sms di fake news (notizie false), allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima. Le nuove tecnologie digitali, come i social network, permettono di compiere questo atto di cyberbullismo con estrema facilità e rapidità: in poco tempo, moltissime persone potranno essere a conoscenza di queste affermazioni diffamatorie. Il processo di denigrazione colpisce generalmente aspetti centrali della personalità del soggetto come l'orientamento sessuale, l'appartenenza etnica, difetti fisici, difficoltà scolastiche e situazioni familiari.
- **Cyberstalking:** con questo tipo di cyberbullismo si evidenziano tutti quei comportamenti che, mediante l'uso delle nuove tecnologie, sono effettuati per perseguitare le vittime allo scopo di infastidirle, molestarle e terrorizzarle facendogli pensare di non essere più al sicuro neanche tra le mura di casa.
- **Impersonation:** il cyberbullo si appropria dell'identità virtuale della vittima e compie una serie di azioni che ne danneggiano la reputazione: può aprire un nuovo profilo sui social network fingendo di essere la vittima oppure può agire da hacker per ottenere le credenziali d'accesso all'account della vittima compiendo azioni dannose.
- **Tricky o Outing:** la particolarità di questa forma è una forte intenzione da parte dell'artefice di ingannare la vittima. In questo caso il cyberbullo cerca di guadagnare la fiducia della sua vittima per acquisire informazioni da diffondere online al fine di danneggiarne la reputazione.
- **Exclusion:** escludere intenzionalmente qualcuno senza motivo da un gruppo online come gruppi WhatsApp e Facebook, chat varie, forum e anche giochi online.

Nel 2007, poi, è stata introdotta dall'educatore Smith una nuova forma di cyberbullismo:

- **Happing shapping** (schiaffo allegro): il cyberbullo, da solo o in gruppo, riprende la vittima con lo smartphone mentre la picchia. Il video poi viene pubblicato sul web allo scopo di deridere la vittima.

Quanto alle **differenze** tra bullismo e cyberbullismo, si riporta lo schema riassuntivo fornito dal MIUR ([Bullismo e Cyberbullismo - Miur](#))

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

BULLISMO E CYBERBULLISMO: RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.

Di seguito si riporta l'elenco esemplificativo ma non esaustivo degli articoli del Codice Penale e i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo pubblicato dall'USR Veneto (<https://istruzioneveneto.gov.it/wpcontent/uploads/2021/11/VADEMECUM-2021.docx.pdf>).

Ad integrazione del suddetto elenco, si riportano i contributi di Generazioni Connesse (<https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--2/>), della piattaforma ELISA (<https://www.piattaformaelisa.it/>) e dell'équipe di diritto.it (www.diritto.it/bullismo-le-condotte-penalmenterilevanti/)

Articoli	Reati
Art. 494 c.p.	Sostituzione di persona
Art. 580 c.p.	Istigazione o aiuto al suicidio
Art. 581 c.p.	Percosse
Art. 582 c.p.	Lesioni personali
Art. 600 ter, 600 quater, 600 quater.1 c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale (Si specifica che pornografia è anche qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali e che per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali)
Art. 610 c.p.	Violenza privata
Art. 612 c.p.	Minaccia
Art. 612 bis c.p.	Atti persecutori
Art. 615 bis c.p.	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 615 ter c.p.	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
Art. 616 c.p.	Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Art. 624 c.p.	Furto
Art. 628 c.p.	Rapina
Art. 629 c.p.	Estorsione
Art. 640 c.p.	Truffa
Art. 167 codice delle privacy	Trattamento illecito di dati personali

- Ingiuria ex art. 594 c.p. (fattispecie adesso depenalizzata, ma comunque costituisce un illecito civile)
- Diffamazione art. 595 c.p., o Rissa art. 588 c.p. o Violenza sessuale art. 609-bis c.p. o Molestie e disturbo alle persone art. 660 c.p. o Danneggiamento art. 635 c.p. o Frode informatica art. 640 ter c.p.
- Morte come conseguenza non voluta di altro delitto art. 586 c.p.

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Se l'autore è un minore, per poter avviare un procedimento penale è necessario:

- che abbia almeno compiuto 14 anni (l'imputabilità scatta al quattordicesimo anno); o che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)

Il più delle volte l'atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:

- **i genitori**, perché devono educare adeguatamente e vigilare in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola (*culpa in vigilando e in educando*, art. 2048 c.c.)
- **gli insegnanti e la scuola**: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa (*culpa in vigilando*, art. 2048 c.c.). A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola. Il Dirigente

Scolastico che non mette in atto interventi preventivi incorre nella *culpa in organizzando* (art. 2043 c.c.).

Inoltre i **pubblici ufficiali (Dirigente e docenti)** e gli **incaricati di un pubblico servizio (personale ATA e assistenti tecnici)** hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c. p. p.)

La legge 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" introduce un **provvedimento di carattere amministrativo** per gli autori di atti di cyberbullismo, la procedura di **ammonimento da parte del Questore**: Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.

Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne; se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). **Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.**

[\(https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--2/\)](https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--2/)

RIFERIMENTI NORMATIVA SCUOLASTICA

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria." (Patto educativo di corresponsabilità)
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MIUR n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

- Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al cyberbullismo (Ottobre 2017);
- Legge 20 agosto 2019, n.92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”;
- Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (gennaio 2021).

PERCHÉ INTERVENIRE SUI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Perché attuare interventi di prevenzione vuol dire ridurre il rischio individuale, modificare i meccanismi responsabili del bullismo e del cyberbullismo, creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti.

“Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola. **Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica.** Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. Per questo motivo, **la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante,** accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola. Infine, **il bullismo e il cyberbullismo,** quest'ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che **possono avere, come spesso accade, rilevanza penale.** Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.” (L. 71/2017) Quanto al cyberbullismo, va ricordato che durante il lockdown i ragazzi sono stati maggiormente esposti agli attacchi dei bulli.

Già nel report di Telefono Azzurro del 2015/16, le vittime, in particolare di cyberbullismo, avevano manifestato, come conseguenza dell'attacco, stati di **ansia diffusa** sfociati in alcuni casi in **abbandono/dispersione scolastica, atti autolesivi, ideazioni suicidarie e tentativi di suicidio.** Vittime, bulli e **“spettatori”** sperimentano difficoltà emotive e comportamentali che possono continuare in età adulta producendo outcome negativi a lungo termine: le vittime rischiano di manifestare una bassa autostima e uno scarso valore di sé, oltre a una maggiore tendenza alla depressione; i bulli, comportamenti antisociali o vandalici, l'uso e abuso di sostanze (come alcool o droghe), fino all'aggregazione in gang o allo sviluppo di comportamenti criminali; gli spettatori possono sviluppare sentimenti di colpa o di impotenza per non essere intervenuti nell'interrompere il bullo o nell'aiutare la vittima e, a lungo termine, scarsa empatia o incapacità di fidarsi degli altri.

COME INTERVENIRE SUI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Linee di orientamento-aggiornamento 2021)

La scuola assume un ruolo centrale nella prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo sia in riferimento alla formazione della comunità scolastica e al coinvolgimento delle famiglie, che alla sensibilizzazione degli studenti e all'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

A tal fine individuerà procedure operative, azioni efficaci ed interventi a molteplici livelli.

□ **PROCEDURE OPERATIVE**

Il Dirigente Scolastico definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Ogni scuola dovrà aggiornare il proprio Regolamento di istituto specificando possibili provvedimenti in un'ottica di giustizia riparativa. Le sanzioni devono essere ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione della consapevolezza sul significato della propria condotta poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa. Il **Dirigente inoltre nomina un docente referente** e può prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza o un gruppo di lavoro integrato. Il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente Scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo, operatori socio-sanitari). Il Team per l'Emergenza, costituito anche tramite reti di scopo, è integrato da figure specializzate del territorio.

□ **AZIONI EFFICACI PRIORITARIE**

1. valutazione degli studenti a rischio
2. formazione del personale scolastico tramite la piattaforma ELISA (almeno due docenti)
3. attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate
4. promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education* nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo

□ **INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI**

1. **PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE:** le azioni sono rivolte a tutta la popolazione, nello specifico la finalità è la promozione di un clima positivo e un senso di comunità;
2. **PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA:** le azioni sono rivolte a un gruppo a rischio ritenuto tale perché evidenzia condizioni di disagio o presenta una prima manifestazione del fenomeno;
3. **PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA:** le azioni sono rivolte a fasce di popolazione in cui il problema è già evidente e si presenta allo stadio avanzato. Nello specifico si tratta di emergenze, ossia episodi acuti che coinvolgono singoli alunni o l'intera classe, che devono essere prese in carico da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza.

RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

(Linee di orientamento-aggiornamento 2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
Promuove interventi di prevenzione primaria e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di <i>peer education</i> .
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none">- nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;- contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale anche attraverso l'ePolicy d'istituto (documento programmatico autoprodotta dalla istituzione scolastica sull'educazione digitale).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.
In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.
Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto nella L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

IL PERSONALE DOCENTE

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagoga, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I COLLABORATORI SCOLASTICI E GLI ASSISTENTI TECNICI

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

IL REFERENTE SCOLASTICO AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

I REFERENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E TERRITORIALI PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione.

Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola.

Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI.

Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI

Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

I TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA

Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.

Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.

LE FAMIGLIE

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.

Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

IL PROTOCOLLO D'AZIONE

AZIONE 1 - FORMAZIONE/INFORMAZIONE

Nell'ottica della **prevenzione universale o primaria**, l'istituto si impegna ad informare e a formare tutti i membri della comunità scolastica.

La scuola promuove le attività ideate e proposte da *Generazioni Connesse* e si faciliterà l'accesso ai corsi gratuiti predisposti dalla stessa piattaforma e dedicati all'uso consapevole della rete e alla sicurezza online. Tali corsi sono rivolti sia ai docenti (30 h), che agli alunni e ai genitori (10 h).

L'istituto si impegna quindi a garantire una formazione continua sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolta all'intera comunità scolastica incluso il personale ATA. Gli utenti e il personale, tramite il sito della scuola, potranno accedere, oltre al sito di Generazioni Connesse, anche ad altre iniziative formative di cui la scuola verrà a conoscenza.

L'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, in particolare dell'educazione alla cittadinanza digitale, rappresenta contestualmente sia un'opportunità di crescita e confronto per gli studenti che un'occasione di formazione e aggiornamento per i docenti.

Al fine di ottenere dati più precisi sulle situazioni a rischio e procedere quindi a un'eventuale azione di **prevenzione secondaria o selettiva**, si proporranno dei questionari anonimi sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo alle classi prime, seconde, terze e quarte da svolgersi nel mese di dicembre. In alternativa, si potranno coinvolgere campioni di alunni di tutti le classi in occasione di un'assemblea di istituto che gli alunni vorranno dedicare al tema del bullismo e del cyberbullismo o in occasione del *Safer Internet Day*. Gli esiti verranno comunicati al DS e ai coordinatori di classe in modo che i CdC possano porre particolare attenzione alla vigilanza e alle dinamiche del gruppo classe, oltre che attivare interventi educativi più mirati. Questi dati saranno inoltre utili al Team ai fini di un più attento coinvolgimento degli alunni a rischio nelle attività di sensibilizzazione e formazione che si organizzeranno nel corso dell'anno scolastico anche in collaborazione con i servizi del territorio.

AZIONE 2 TEAM ANTIBULLISMO

Oltre al **Dirigente Scolastico** e alla docente referente, il gruppo che si occuperà del tema del bullismo e del cyberbullismo nella scuola sarà costituito dai/ docenti del Team.

La referente e i componenti del team sono nominati annualmente dal dirigente scolastico.

AZIONE 3 PROTOCOLLO D'AZIONE

Il protocollo d'azione ha lo scopo di fornire le indicazioni e gli strumenti, nonché definire i ruoli, per poter procedere con efficacia all'analisi e alla gestione dei casi di bullismo (e per estensione al cyberbullismo), anche presunti, di cui si viene a conoscenza. Rappresenta di fatto uno strumento utile per rendere operative quelle azioni di **prevenzione a terziaria o indicata** indicate nelle *Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo-2021*.

Le fasi di intervento sono 4 e sono coordinate dal Team Antibullismo.

1. LA PRIMA SEGNALAZIONE
2. LA VALUTAZIONE APPROFONDITA
3. LA GESTIONE DEL CASO
4. IL MONITORAGGIO

LA PRIMA SEGNALAZIONE

Obiettivo: attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative a un presunto caso di bullismo/cyberbullismo

CHI SEGNA LA?	Chiunque sia in grado di segnalare una situazione o un episodio di bullismo o di vittimizzazione: alunni, docenti, personale ATA, assistenti tecnici, genitori
COME SEGNA LA?	Attraverso uno specifico modulo, redatto secondo le indicazioni dell'équipe della piattaforma E.L.I.S.A., disponibile in formato cartaceo presso la portineria o in formato digitale sulla bacheca del registro elettronico e sul sito d'istituto. Il modulo è allegato anche al presente protocollo (ALLEGATO 1). Il Team eventualmente compilerà, a seconda della modalità di ricezione, il modulo dello screening fornito dall'équipe della piattaforma ELISA.
A CHI SEGNA LA?	Formato cartaceo: -direttamente a uno dei membri del Team Antibullismo -in busta chiusa al collaboratore del piano o della portineria che lo recapiterà a uno dei membri del Team Antibullismo Formato digitale: -tramite l'email stop.bullismo@bafileaq.com -compilando il seguente modulo online https://forms.gle/DnqzVJcG4HnGwfBT7
CHI ANALIZZA LA SEGNALAZIONE?	Il referente e un altro membro del Team; in alternativa due membri del Team.

LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

Obiettivo: valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti per poter definire il livello di bullismo e vittimizzazione

CHI VALUTA?	Team Antibullismo
CON CHI VALUTA?	Il Team incontrerà -l'autore della segnalazione -individualmente e in gruppo, la vittima in via prioritaria, il bullo, i compagni testimoni -gli insegnanti di classe, i genitori
COME VALUTA?	Attraverso una specifica scheda fornita dall'équipe della piattaforma E.L.I.S.A. compilata in base alle informazioni rilevate nella scheda di prima segnalazione e ai colloqui con i protagonisti, i testimoni, gli insegnanti e i genitori
QUANDO VALUTA?	Entro due giorni da quando è stata presentata la prima segnalazione
COSA VALUTA?	INDIVIDUAZIONE LIVELLO DI GRAVITÀ
	In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni della scheda (<i>gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia</i>), si delinea il livello di priorità dell'intervento

	LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Rosso
	Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

LA GESTIONE DEL CASO

Obiettivo: definire la tipologia di intervento in base alla valutazione della gravità emersa

CHI DECIDE?	Team Antibullismo		
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI GRAVITÀ	LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Verde	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Giallo	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice Rosso
	Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e, in sequenza, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
SCelta DELL'INTERVENTO	APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE	APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE	INTERVENTO INDIVIDUALE
		INTERVENTO INDIVIDUALE	COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA
		GESTIONE DELLA RELAZIONE	SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE
		COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA	
FIGURA COMPETENTE	Docente di classe e/o coordinatore di classe	Docente di classe e/o coordinatore di classe	Psicologo della scuola o membro del Team Antibullismo
		Psicologo della scuola o membro del Team Antibullismo	Dirigente Scolastico e Team Antibullismo
		Dirigente Scolastico e Team Antibullismo	Accesso ai servizi del territorio tramite DS, Team, famiglia

IL MONITORAGGIO

Obiettivo: valutare l'efficacia dell'intervento; supervisionare la gestione del caso

CHI MONITORA?	Team Antibullismo
QUANDO?	A breve termine (dopo una settimana) A lungo termine (a partire dal mese successivo)
COSA MONITORA?	A breve termine → l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento A lungo termine → se la situazione si mantiene nel tempo
CON CHI MONITORA?	Con la vittima ed eventualmente con le figure coinvolte nella valutazione approfondita
COME MONITORA?	Attraverso la compilazione di una specifica scheda fornita dell'équipe della piattaforma E.L.I.S.A.

Il Team è tenuto ad informare regolarmente il Dirigente Scolastico sugli esiti delle varie fasi di intervento e monitoraggio. Tutta la documentazione prodotta verrà depositata in segreteria dal docente referente e custodita in una cartella dedicata.

AZIONE 4 REGOLAMENTO DISCIPLINARE E MISURE SPECIFICHE

In caso di rilevazione di livelli di bullismo/cyberbullismo corrispondenti al **CODICE GIALLO** e al **CODICE ROSSO**, contestualmente agli interventi di tipo educativo-relazionale, va osservato quanto indicato nel Regolamento d'istituto, nello specifico nel *Regolamento disciplinare per gli atti di bullismo e cyberbullismo*.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono contenute nel *Regolamento disciplinare per gli atti di bullismo e cyberbullismo* inserito nel Regolamento di istituto. Il *Regolamento disciplinare per gli atti di bullismo e cyberbullismo*, in ossequio all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 integrato dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235, include azioni di responsabilizzazione che rispondono al principio della giustizia riparativa, sono cioè finalizzate, laddove possibile, a ricucire il legame sociale violato riparando il danno causato.

MANCANZE DISCIPLINARI	ATTI DI BULLISMO ACCERTATI DAL TEAM ANTIBULLISMO, ossia atti aggressivi fisici (pugni, calci, colpi, danneggiamento di oggetti personali della vittima), verbali (offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro) e indiretti (esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie...) condotti da un individuo o un gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce a difendersi. ATTI DI CYBERBULLISMO ACCERTATI DAL TEAM ANTIBULLISMO, ossia qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo
------------------------------	--

SANZIONI	<p>Per reati NON procedibili d'ufficio:</p> <p>sospensione da 1 a 15 gg ed esclusione dalle attività extracurricolari. La gradualità della sanzione terrà conto non soltanto della gravità dell'episodio e della reiterazione dell'aggressione, ma anche della volontà dell'aggressore di ricorrere ad atti di giustizia riparativa.</p> <p>La sanzione sarà prevista, in diversa misura, per gli eventuali alunni spettatori o complici dell'atto di bullismo/cyberbullismo.</p>	<p>Per reati PROCEDIBILI d'ufficio:</p> <p>-sospensione oltre 15 gg -allontanamento dalla scuola fino al termine delle attività scolastiche -esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>
ORGANO COMPETENTE	Consiglio di Classe	Consiglio di Istituto
PROCEDURA	<p>-Comunicazione del Team Antibullismo al DS sulla rilevazione del caso di bullismo/cyberbullismo -convocazione dell'alunno e della famiglia presso l'Ufficio del D.S. -convocazione del CdC</p>	<p>-Comunicazione del Team Antibullismo al DS sulla rilevazione del caso di bullismo/cyberbullismo -convocazione immediata dell'alunno e della famiglia presso l'Ufficio del D.S. -convocazione del CdC -convocazione del Cdl</p> <p>Trattandosi di comportamenti penalmente rilevanti, è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria.</p>
AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	<p>Per l'alunno sia vittima che aggressore:</p> <p>-priorità accesso sportello psicologico di ascolto organizzato dalla scuola; in alternativa, incontro finalizzato all'ascolto e all'osservazione dell'evento conflittuale con uno o più membri del Team Antibullismo</p> <p>Atti di giustizia riparativa, ossia attività complementari o alternative proposte all'aggressore ed attuabili sono in caso di sua accettazione.</p> <p>-Qualora si rilevasse il coinvolgimento, anche passivo, di un gruppo di alunni o dell'intera classe, si proporrà <i>un circle time riparativo</i> per ricostruire l'accaduto, rafforzare il senso di responsabilità e un clima di buone relazioni.</p> <p>-Presentazione scuse scritte e, se accettate dalla vittima, anche verbali, rivolte alla vittima stessa.</p> <p>-Coinvolgimento dei protagonisti del conflitto - ossia l'aggressore, gli eventuali alunni complici e, se opportuno, la vittima- in attività scolastiche finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo.</p> <p>Per i genitori o tutori: incontri informativi e formativi a scuola</p>	<p>In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuoverà un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Tale percorso potrà realizzarsi anche in forma di volontariato al di fuori della scuola e in collaborazione con i servizi territoriali; le attività dovranno essere coerenti con la tipologia del danno causato al fine di ripristinare il sentimento di equità e giustizia e di ricostruzione del senso di comunità.</p>
FIGURA COMPETENTE	<p>-Psicologo sportello d'ascolto -Team Antibullismo</p>	

CYBERBULLISMO: QUALI MISURE PUÒ ADOTTARE LA VITTIMA

Il protocollo d'azione è particolarmente indicato nei casi di bullismo poiché gli episodi sono confinati all'ambiente fisico. Pur considerando che la stessa procedura ben si adatta ai casi di cyberbullismo circoscritti ai gruppi ristretti, poiché l'ambiente in cui si verifica l'episodio molesto è virtuale, occorrerà intervenire in questo stesso ambiente nel tentativo di limitare l'aggressione e il danno.

In caso di cyberbullismo su minori, i genitori della vittima, ma anche i minori stessi qualora abbiano compiuto quattordici anni di età, potranno ricorrere alle seguenti procedure:

1. **Istanza di oscuramento, rimozione o blocco** di qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete indirizzata al gestore del social media o del sito internet o al titolare del trattamento. Se entro 24 ore il gestore/titolare non avrà assunto l'incarico di oscuramento/rimozione/blocco ed entro 48 ore non avrà provveduto, o in caso di impossibilità ad identificare il gestore/titolare, l'interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che provvederà a compiere l'azione richiesta entro 48 ore. **(ALLEGATO 2)**
2. **Istanza al Questore di ammonimento** del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. Si potrà procedere nei casi in cui non sia stata formalizzata la querela o presentata la denuncia relativamente ai reati di ingiuria (fattispecie depenalizzata, costituisce illecito civile), diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell'ammonimento cesseranno al compimento della maggiore età.
3. **Segnalazione** di episodi di cyberbullismo, contenuti online dannosi o illeciti, materiale pedopornografico a
 - **servizio Helpline di Telefono Azzurro, tel. 1.96.96**
 - **servizio Helpline di Telefono Azzurro, <https://azzurro.it/clicca-e-segnala/>**
 - **<https://stop-it.savethechildren.it/>**

AZIONE 5 CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEL PROTOCOLLO

Il *Protocollo per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo* verrà reso noto a tutta la comunità scolastica attraverso la pubblicazione sul sito internet d'istituto e nella sezione "bacheca" del registro elettronico. Dell'avvenuta pubblicazione ne sarà dato avviso ad alunni, docenti, personale ATA, assistenti tecnici e genitori. Si organizzerà inoltre

- un incontro formativo/informativo con il personale docente, personale ATA e assistenti tecnici nel I quadrimestre in aula magna
- un incontro formativo/informativo nel I quadrimestre con le famiglie dando la priorità ai genitori rappresentanti di istituto e di classe e ai genitori degli alunni delle classi che risulteranno a più alto rischio in base all'esito del monitoraggio degli alunni di cui al punto "Azione 1". In alternativa, l'incontro si programmerà in occasione della celebrazione del Safer Internet Day.
- un incontro formativo/informativo con gli alunni in occasione di una delle prime assemblee di istituto così come concordato con i rappresentanti di istituto. In alternativa, l'incontro si programmerà in occasione della celebrazione del Safer Internet Day.